



& Diritto Avanzato

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Appello e prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado?

L'art. 342 c.p.c. va inteso nel senso che l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, a sostegno dell'[appello](#) possono sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice.

NDR: in tal senso Cass. civ., Sez. Unite, 25/11/2008, n. 28057.

Tribunale di Napoli, sentenza del 22.5.2020, n. 3604

...omissis...

Contrariamente a quanto eccepito dall'appellante, l'appello va dichiarato ammissibile. L'art. 342 c.p.c. richiede, come noto, la specificità dei motivi d'impugnazione. Tale norma è intesa nel senso che l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, a sostegno dell'appello possono sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (Cass. civ., Sez. Unite, 25/11/2008, n. 28057, Presidenza del Consiglio dei Ministri C. G.R., Mass. Giur. It., 2008, CED Cassazione, 2008, (...) 2010).

Più in generale, il presupposto deve essere valutato raffrontando le ragioni della censura e quelle che sorreggono la decisione sul punto oggetto d'impugnazione (in termini, Cass. Civ. 24.8.2007, n. 17960).

Nell'articolare i motivi, l'istante ha provveduto a dettagliare le ragioni della scorretta pronuncia del primo giudice, prestando così ossequio alla disciplina testé esaminata. L'appello è fondato nel merito per le ragioni di seguito esplicitate.

Appaiono del tutto condivisibili le conclusioni cui è pervenuta l'appellante sull'errata inclusione nella liquidazione del danno alla persona della somma già ricevuta dalla danneggiata e dalla stessa trattenuta a titolo di acconto. La circostanza dell'avvenuto incasso della somma è pacifica, tant'è che veniva menzionata dalla stessa attrice in citazione.

A nulla rileva la mancata partecipazione del procuratore costituito per la parte attrice alla udienza fissata per la precisazione delle conclusioni. In tal caso, si ritiene che valga la presunzione che la parte abbia voluto tenere ferme le conclusioni precedentemente formulate. Ciò in linea con un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui è sempre necessario che dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte possa desumersi inequivocabilmente il venir meno del relativo interesse "...sicché, salvo il constare, come si è anticipato, la certa volontà abbandonica del deducente (che non può fondarsi solo sulla circostanza della mancata reiterazione in sede di precisazione delle conclusioni), lo strumento deve presumersi non dismesso dalla faretra difensiva, specie ove, come nel caso al vaglio la eccezione in parola era stata regolarmente coltivata (formulata nella comparsa di costituzione e risposta di primo grado, perseguita con le istanze istruttorie, riproposta con lo specifico motivo d'appello.." (Corte di Cassazione, sentenza n. 17582 del 14 luglio 2017).

Appare altresì fondato il secondo motivo di appello relativo alla autonoma liquidazione del danno quello morale.

Ed invero, per quanto attiene al danno morale soggettivo, che tradizionalmente veniva fatto coincidere con un *pati*, cioè con la sofferenza interiore per sua natura transeunte, occorre evidenziare come le Sezioni Unite della Cassazione - Cass. SS. UU. dell'11 novembre 2008, n. 26972 - hanno ritenuto che, nell'ambito di una ricostruzione bipolare della responsabilità aquiliana, vada abbandonata l'autonoma categoria del danno morale e la sofferenza morale vada ricondotta nell'ambito della categoria generale del danno non patrimoniale. Alla luce di tale osservazione, la Suprema Corte ha anche chiarito che, nell'ipotesi in cui il fatto illecito si configuri come reato, come nel caso di specie, (poiché la tipicità, in questo caso, non è determinata soltanto dal rango dell'interesse protetto, ma in ragione della scelta del legislatore di dire risarcibili i danni non patrimoniali cagionati da reato - lesioni colpose), è risarcibile il danno non patrimoniale sofferto dalla persona offesa e dagli ulteriori eventuali danneggiati (nel caso di illecito plurioffensivo - Cass. 9556/2002), come sofferenza soggettiva cagionata dal reato in sé considerata, meritevole di tutela in base all'ordinamento.

Allegati gli elementi costitutivi della responsabilità - fatto illecito, danno conseguenza, rapporto di causalità tra l'uno e l'altro - attinendo il pregiudizio (non biologico) ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva assume particolare rilievo, e potrà costituire anche l'unica fonte per la formazione del convincimento del giudice (cfr. n.

9834/2002). Facendo applicazione dei superiori principi, ritenuta nel caso di specie non adeguatamente provata, per documenti e testimoni, la sofferenza morale della vittima in conseguenza delle ingiuste lesioni personali subite, tenuto conto di tutte le circostanze concrete del caso e della insussistenza di una "particolare odiosità delle modalità di reato" anche in relazione al concreto accadimento dei fatti, non appare corretta ed equa la liquidazione del danno morale così come effettuata dal Giudice.

La stessa Cassazione, pronunciandosi a Sez. unite (sentenza n. 26972/2008), ha avuto modo di chiarire che, nell'ambito del danno non patrimoniale, il riferimento a determinati tipi di pregiudizi, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno. Secondo il Supremo Consesso, è, dunque, compito del Giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, e provvedere alla riparazione integrale di tutte le ripercussioni negative subite dalla persona complessivamente identificata, così da pervenire al ristoro del danno richiesto nella sua interezza.

Pertanto, sussistono fondati motivi di censura circa la corretta valutazione delle risultanze istruttorie.

L'appello va accolto, ed i convenuti vanno condannati, in solido tra loro, al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti da *omissis* in conseguenza del sinistro dedotto, da quantificarsi in complessivi Euro 2.504,10 (atteso il mancato riconoscimento dell'autonoma voce di danno morale), da cui vanno detratti Euro 1.600,00 già incassati dalla danneggiata a titolo di acconto sulla maggiore pretesa.

Le spese di lite del primo grado di giudizio vanno ricalcolate sulla somma residua di Euro 904,10, avendo la parte istante incassato la somma di Euro 1.600,00 a titolo di acconto sulla maggiore pretesa, prima dell'incardinarsi del giudizio di primo grado.

Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

Il Tribunale di Napoli *omissis*: dichiara la contumacia dell'appellato *omissis*; condanna in solido *omissis* al pagamento, a titolo di ristoro dei danni non patrimoniali subiti da *omissis* per il sinistro de quo, della somma *omissis* in favore di *omissis*, dovendosi detrarre dall'importo *omissis*; condanna *omissis* in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio in favore di *omissis*, che si liquidano *omissis*; condanna *omissis*, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore di *omissis* SPA che si liquidano *omissis*.

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Iliaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalo (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO



Distribuzione commerciale: *Edizioni DuePuntoZero*

